

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5800 Anno 2019

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udiienza: 29/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Bici Edinjo, nato in Albania il 16/5/1987

avverso la sentenza del 19/1/2018 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio, per prescrizione;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Elena Benucci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/1/2018, la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia emessa il 14/6/2016 dal locale Tribunale, concedeva a Edinjo Bici la sospensione condizionale della pena di un mese di arresto, allo stesso comminata con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- inosservanza o erronea applicazione della norma contestata; difetto di logicità e carenza motivazionale. La Corte di appello avrebbe confermato la responsabilità del ricorrente pur in assenza dei caratteri tipici della contravvenzione in oggetto, per come costantemente individuati dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare, il disturbo arrecato sarebbe stato riferito soltanto da testimoni abitanti nel medesimo immobile od in altro immediatamente contiguo, per di più con argomenti così poco significativi da indurre il Collegio ad avvalersi di astratte nozioni di esperienza comune, come quella che vorrebbe elevato l'abbaiare di un cane di grossa taglia. Quel che, peraltro, non corrisponderebbe all'animale in oggetto, che l'istruttoria avrebbe accertato esser di taglia media;

- inosservanza od erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.; difetto di logicità e carenza motivazionale. La pena irrogata – pari ad un mese di arresto, ossia il "600% del minimo edittale" - risulterebbe eccessiva rispetto alla gravità del fatto, tale da non destare alcun allarme sociale; nessun argomento, inoltre, sosterebbe la scelta della sanzione detentiva in luogo di quella pecuniaria, sanzione peraltro applicata in assenza di un'effettiva motivazione.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di questa Corte.

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Con riguardo alla prima doglianza, in punto di responsabilità, osserva il Collegio che la sentenza impugnata – con argomento fondato su riscontri istruttori e privo dei vizi denunciati – ha ritenuto provato un decisivo elemento in fatto, ossia che il cane del Bici fosse solito abbaiare ripetutamente, a qualsiasi ora, di giorno e di notte, recando disturbo a numerosi soggetti che abitavano nei dintorni dell'abitazione; quel che la Corte di appello ha tratto da diverse deposizioni assunte, alcune delle quali provenienti da condomini del ricorrente ed altre da soggetti estranei al medesimo immobile, come i testi Loria e Cappelli (e senza che si possa, in questa sede, valutare l'eventuale vicinanza delle loro abitazioni al medesimo immobile, come invero sollecitato dal ricorso). A tale elemento, poi, la sentenza ne ha aggiunto un altro, di sicuro rilievo probatorio, quale le lamentele che gli stessi abitanti della zona avevano ripetutamente

rivolto alla Polizia municipale, sempre con riguardo all'abbaiare del cane del Bici, tali da sollecitare i vari accessi al condominio eseguiti dalla stessa polizia locale. Da ultimo, ma proprio quale elemento meramente *ad colorandum*, la sentenza ha evocato un dato di comune esperienza, quale la notevole "diffusività" (nello spazio) dell'abbaiare di un cane di grosse dimensioni; considerazione che il ricorso tende a contestare evocando la taglia media dell'animale, e così inserendo un dato fattuale che questa Corte non è ammessa a valutare.

4. In forza delle considerazioni che precedono, ecco dunque che il Collegio di appello – come già il Tribunale – ha fatto buon governo: a) del costante principio secondo cui l'affermazione di responsabilità per la fattispecie *de qua* non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, Calvarese, Rv. 262510); 2) dell'ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l'attitudine dei rumori ad arrecare pregiudizio al riposo od alle occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal che il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montoli, Rv. 263433); 3) della piena attendibilità delle deposizioni assunte, invero non contestata con argomenti concreti neppure nel presente ricorso.

Sì da risultare – la pronuncia di condanna – coerente con la costante giurisprudenza in materia ed insuscettibile di censura.

5. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte quanto alla seconda doglianza, in ordine al trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata, nel confermare la decisione del primo Giudice, ha infatti motivato l'entità della pena – e, innanzitutto, la sua natura detentiva – con un adeguato percorso argomentativo, sottolineando il ripetersi delle molestie e "la noncuranza con la quale l'imputato ha reagito ai richiami della Polizia Municipale"; quanto precede, peraltro, evidenziando che la pena di un mese di arresto è molto più prossima al minimo che al massimo edittale di cui all'art. 659 cod. pen.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegua, a

norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018

Il Consigliere estensore


Il Presidente